

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4837 del 22/10/2019
Oggetto	OGGETTO: L.R. N. 7/2004 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AD OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BORGONOVO V.T. (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE ÷ USO: DEPOSITO MATERIALI INERTI - RICHIEDENTE: "GIOVANNI E CARLO CASSINELLI S.N.C." - SISTEB: PC12T0034/19RN01.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4983 del 21/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. N. 7/2004 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AD
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BORGONOVÒ V.T. (PC) – CORSO
D'ACQUA: TORRENTE TIDONE – USO: DEPOSITO MATERIALI INERTI -
RICHIEDENTE: “GIOVANNI E CARLO CASSINELLI S.N.C.” - SISTEB:
PC12T0034/19RN01.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,

- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994, e la Legge 7/8/1990, n. 241

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico, il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite, la L.R. 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”, la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”, la L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51, la LR. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.), la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

VISTA:

- la determinazione dirigenziale n° 2418 del 15/03/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico degli Affluenti del Fiume Po con la quale è stata rilasciata alla ditta “Giovanni e Carlo Cassinelli s.n.c.” con sede legale in Pianello V.Tidone (PC) – P.Iva: 00189320336 - la concessione per l’occupazione di 2.400 mq di terreno demaniale, ubicato in sponda sinistra del Torrente Tidone , in località I Borghi-Spada del comune di Borgonovo V.Tidone ed identificato catastalmente al F° 46, mappale 106/parte per uso deposito inerti fino al di terreno demaniale -14/03/2019;

- l’istanza assunta al prot. ARPAE n° 44096 del 19/03/2019 con la quale la Ditta “Giovanni e Carlo Cassinelli s.n.c.” in persona del legale rappresentante pro tempore ha chiesto il rinnovo della concessione sopra descritta:

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell’area in oggetto avvenuta in data 17/04/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 120, riguardo al quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- della nota assunta al prot. ARPAE n° 91465 del 10/06/2019, con la quale l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rinnovo della concessione di cui trattasi;
- della nota assunta al prot. ARPAE n° 74223 del 10/05/2019, con la quale il Comune di Borgonovo Val Tidone ha espresso in merito al rilascio della concessione in parola, il proprio parere favorevole in quanto “ le destinazioni d’uso e le attività che la ditta Giovanni e Carlo Cassinelli s.n.c. intende svolgere risultano compatibili con la normativa comunale in materia urbanistica, edilizia ed ambientale vigente”;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi;

- euro 75,00 dovuto in data 08/02/2019, per le spese relative all’espletamento dell’istruttoria dell’istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- euro 542,08 in data 16/08/2019 quale canone annuo 2019 mediante bonifico bancario intestato alla “Regione Emilia Romagna STB Affluenti Po”;
- euro 12,08 in data 13/09/2019 dovuto ai sensi dell’art. 20 comma 11, della L.R. n° 7/2004 s.m.i. a titolo di integrazione del deposito cauzionale, già pagato in occasione della concessione primaria mediante bonifico bancario intestato alla “Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale”;

DATO, ALTRESI’, ATTO che:

- la ditta concessionaria “Giovanni e Carlo Cassinelli s.n.c.” risulta in regola con il pagamento dei canoni annui dovuti fino alla scadenza della prima concessione;
- ha fatto pervenire con nota acquisita al prot. ARPAE n° 142224 del 16/09/2019 il disciplinare contenente le prescrizioni e gli obblighi a cui sarà assoggettata la concessione in parola, debitamente datato e sottoscritto per accettazione in data 29/08/2019;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

- a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., fino al 31/12/2025, nei limiti della disponibilità dell’Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla ditta “Giovanni e Carlo Cassinelli s.n.c.” in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pianello V.Tidone (PC) – P.Iva: 00189320336 - la concessione per l’occupazione per uso deposito di inerti di porzione di terreno demaniale di circa mq. 2.400, ubicato in sponda sinistra del Torrente Tidone, in località I Borghi-Spada del comune di Borgonovo V.T. ed identificato catastalmente al F° 46, mappale 106/parte NCT del Comune di Borgonovo V.T. (PC) così come individuati negli elaborati tecnici depositati presso il Servizio concedente che, pur non essendo materialmente allegati alla determinazione, ne costituiscono parte integrante;
- b) di prescrivere il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni di ordine idraulico, descritte nell’allegato disciplinare che, vistato dalla Responsabile del Servizio si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

c) di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 542,08, calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. n° 7/2004 s.m.i. e ai sensi della dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015 è dovuto per anno solare ed dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo secondo le seguenti modalità:

- TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA : IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103 intestato a STB-Affluenti Po)

OPPURE

- TRAMITE UFFICIO POSTALE (BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N° 1018766103 intestato a STB-Affluenti Po)

indicando nella causale il codice SISTEB: PC12T0034/19RN01 e l'anno di riferimento;

L'importo del canone annuo di concessione è aggiornato o rideterminato mediante apposita deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro il predetto termine, si intende prorogato per l'anno successivo l'importo del canone vigente, rivalutato automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di opera e impiegati accertati dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno,

DA' ATTO CHE

per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;

si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;

il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la sicurezza e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po" per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione a favore della ditta "Giovanni Carlo Cassinelli s.n.c" in persona del legale rappresentante pro tempore – P.iva 00189320336 – con sede in Pianello Val Tidone località Case Peroni ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7/2004 e s.m. e i.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 2.400 mq., pertinenza idraulica del torrente Tidone ubicata in località I Borghi-Spada del comune di Borgonovo Val Tidone (PC) ed identificata catastalmente al foglio 46, mappale 106 /parte NCT del comune di Borgonovo Val Tidone da destinarsi ad uso deposito materiale inerte;

L'utilizzo del bene dovrà essere esclusivamente quello indicato nell'atto di concessione.

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla scadenza dell'atto di cui si è chiesto il rinnovo sino al 31/12/2025.

Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicato dall'Amministrazione Concedente,

Art. 3

Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004

- a destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la sub concessione a terzi ;
- mancato pagamento di due annualità di canone;

L'amministrazione Concedente in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

Articolo 4

Canone, cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale da corrispondere alla Regione Emilia Romagna secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante;

2) L'importo pagato a titolo di deposito cauzionale è a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione. Alla cessazione, a qualunque titolo dell'occupazione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario, previa verifica dell'ottemperanza dei suoi obblighi.

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5
Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessanti che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6
Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente;

2) Il Concessionario è tenuto a conseguire presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere. E' suo compito richiedere ed ottenere tali ulteriori ed eventuali autorizzazioni necessarie;

3) Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione nell'uso, nello stato dei luoghi e nell'estensione dell'area concessa come precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione Concedente.

4) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione del bene concessi;

6) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.

7) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.

8) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. n° 7/2004.

Art. 7
Prescrizioni di ordine idraulico contenute nella nota dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile assunta al prot. ARPAE N° 91465 del 10/06/2019

- Il Concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possono essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena .

- L'Organo idraulico, si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta. Verrà riconosciuto il rimborso del canone versato anticipatamente.
- Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 s.m.i. nonché alla L.R. n° 7/2004 s.m.i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale dovrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di mt. 4,00.
- Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno.
- Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.